

Fondazione di previdenza del personale della Planzer Trasporti SA



Versione abbreviata Regolamento previdenziale di base

Valido dal 1. gennaio 2025

La presente versione abbreviata riprende in forma concentrata il contenuto del Regolamento previdenziale di base, compresi gli allegati. Giuridicamente è vincolante unicamente il regolamento di previdenza completo, con gli allegati, e può essere richiesto in ogni momento al datore di lavoro o all'istituto di previdenza.

Contenuti

1. Elementi di base	3
Persone soggette ad ammissione	3
Inizio della copertura assicurativa	3
Riscatto di prestazioni previdenziali al momento dell'affiliazione	3
Cessazione della protezione assicurativa	3
Congedo non pagato	3
Età di riferimento	3
Obbligo di informazione e di notifica	3
Salario annuo	4
Deduzione di coordinamento	4
Salario assicurato	4
2. Prestazioni di vecchiaia	4
Età determinante per il calcolo dei contributi	4
Processo di risparmio	4
Contributi di risparmio sul conto vecchiaia	4
Riscatti volontari sul conto risparmio	4
Conto 58+ per il prefinanziamento del pensionamento anticipato	5
Tasso d'interesse applicato al conto risparmio e conto 58+	5
Rendita di vecchiaia o versamento del capitale	5
Rendita di vecchiaia	5
Rendita per figli di pensionati	5
3. Previdenza professionale e fiscalità	5
4. Finanziamento	5
5. Prestazioni in caso di invalidità	6
Rendita d'invalidità	6
Esenzione dal versamento dei contributi	6
Rendita per figli di invalidi	6
6. Prestazioni per superstiti	6
Rendita per coniugi	6
Rendita per conviventi	6
Rendita per orfani	6
Capitale di decesso	6
Ordine dei beneficiari	7
7. Coordinamento delle prestazioni	7
8. Prestazione d'uscita	7
9. Prelievo anticipato o costituzione di pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione	8
Conseguenze del prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazione	8
10. Divorzio	8

1 Elementi di base

Il regolamento previdenziale di base, inclusi gli allegati, comprende le basi e le disposizioni generali alla previdenza personale.

Persone soggette ad ammissione

In linea di principio, la „Fondazione di previdenza della ditta Planzer Transport SA“ (detta di seguito „PVSP“) comprende tutti i dipendenti del datore di lavoro soggetti all'AVS (Assicurazione vecchiaia e superstiti) a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, il cui periodo di impiego supera i 3 mesi e che percepiscono un salario annuo di almeno CHF 22 680 (stato al 2025).

Inizio della copertura assicurativa

L'ammissione alla PVSP avviene all'inizio del rapporto di lavoro con il datore di lavoro. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, i collaboratori sono assicurati contro i rischi di decesso e invalidità; dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età inizia anche il processo di risparmio per le prestazioni di vecchiaia.

L'assicurazione è provvisoria fino alla conclusione di un eventuale controllo sullo stato di salute, ossia, i diritti alle prestazioni sono limitati ai diritti minimi previsti dalla LPP, fino alla conferma che non sussistono motivi di riserva.

Riscatto di prestazioni previdenziali al momento dell'affiliazione

Al momento della sua entrata, la persona assicurata è tenuta a far trasferire alla PVSP tutte le prestazioni di libero passaggio da precedenti rapporti previdenziali (compresi i conti/polizze di libero passaggio) fino all'ammontare dell'aver di risparmio massimo possibile, ai sensi dell'allegato del regolamento previdenziale di base. Se la prestazione di libero passaggio apportata supera l'importo massimo riscattabile, l'importo che eccede può essere trasferito su un conto di libero passaggio o utilizzato per stipulare una polizza di libero passaggio. Se una persona assicurata è assicurata anche nel piano per quadri, la parte eccedente è trasferita al piano per quadri.

Cessazione della protezione assicurativa

La copertura assicurativa termina con la cessazione del rapporto di lavoro o nel caso in cui il salario annuo non raggiunge più l'importo di CHF 22 680 (stato al 2025). Per i rischi di decesso e invalidità, la copertura assicurativa rimane in vigore fino al momento in cui la persona assicurata entra a far parte di un nuovo istituto di previdenza, ma al massimo per un mese dall'uscita dalla PVSP.

Congedo non pagato

In caso di congedo non pagato della durata massima di 6 mesi, il piano di previdenza può essere mantenuto nella stessa misura di prima per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità o limitatamente ai rischi di decesso e invalidità, per cui, in linea di principio, la persona assicurata deve farsi carico anche dei contributi del datore di lavoro. La notifica scritta firmata dal datore di lavoro e dall'assicurato deve pervenire alla PVSP almeno un mese prima dell'inizio del congedo non pagato. Inoltre, i contributi devono essere versati alla PVSP per l'intero periodo prima dell'inizio del

congedo non pagato. Se la notifica non perviene tempestivamente o se i contributi non vengono pagati per tempo, l'assicurazione viene sospesa o si procede all'uscita dell'assicurato.

Età di riferimento

L'età di riferimento AVS viene raggiunta per le donne nate dal 1964 in poi e per gli uomini il primo del mese successivo al compimento del 65. anno di età. Le disposizioni transitorie dell'AVS si applicano alle donne più anziane.

Il pensionamento anticipato può avvenire al più presto dopo il compimento del 58° anno di età.

Il differimento del pagamento delle prestazioni pensionistiche o la prosecuzione del regime previdenziale è possibile per un massimo di cinque anni oltre l'età di riferimento in caso di prolungamento dell'attività lavorativa, a condizione che il salario annuo raggiunga la soglia d'ingresso di almeno CHF 22 680 (stato al 2025). In caso di differimento del pensionamento o di prosecuzione del regime previdenziale, non si ha più diritto a una pensione d'invalidità e, in caso di decesso, le prestazioni per i superstiti sono calcolate come per i pensionati.

Se, dopo il compimento del 58° anno di età, il salario annuo di una persona assicurata viene ridotto di non oltre il 50%, la persona assicurata può concordare per iscritto con il datore di lavoro che la copertura della previdenza professionale continui fino a concorrenza del salario precedentemente assicurato. Oltre ai contributi, la persona assicurata deve anche corrispondere la differenza dei contributi del datore di lavoro. Il mantenimento del salario finora assicurato è possibile al massimo fino all'età di riferimento ordinaria.

Una persona assicurata che lascia l'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno perché il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro, può chiedere la prosecuzione della copertura assicurativa. L'assicurato deve pagare i contributi del datore di lavoro in aggiunta ai propri contributi.

Una persona assicurata può beneficiare di un pensionamento parziale se, d'intesa con il datore di lavoro, dopo il compimento del 58° anno di età riduce il suo carico di lavoro di almeno 20 %. La quota della prestazione di pensionamento anticipato non può superare la quota della riduzione del salario. Il pensionamento parziale anticipato può essere effettuato in un massimo di tre fasi. Le prestazioni pensionistiche possono essere percepite sotto forma di rendita o di capitale.

Se la persona assicurata richiede un pensionamento parziale anticipato, non può beneficiare del mantenimento del salario precedentemente assicurato.

Obbligo di informazione e di notifica

LA PVSP richiede alla persona assicurata di compilare un modulo d'entrata con domande sullo stato di salute al momento dell'affiliazione. A seconda delle informazioni fornite dall'assicurato, la PVSP può chiedere che l'assicurato fornisca una dichiarazione scritta del suo stato di salute e che, se necessario, sia disposto a sottoporsi ad una visita medica da parte di un medico di fiducia. Se la persona assicurata rifiuta la dichiarazione scritta o la visita medica o non

fornisce le informazioni richieste (compreso il modulo d'ammissione), la PVSP assicura in via definitiva solo le prestazioni minime ai sensi della LPP per il caso di decesso o invalidità.

Informazioni false fornite dal dipendente (violazione dell'obbligo di notifica) possono comportare una riduzione delle prestazioni o una loro perdita.

Le persone assicurate e i beneficiari di rendite e i loro superstiti sono tenuti a notificare alla PVSP entro 4 settimane tutti gli eventi che hanno ripercussioni sull'assicurazione (ad es. cambiamenti dello stato civile).

Su richiesta della PVSP, i beneficiari di rendite devono fornire una prova di vita.

Dopo il compimento del 18° anno di età, i beneficiari di rendite per figli o orfani devono presentare un attestato di formazione all'inizio di ogni semestre scolastico o di studio, senza che ne sia stata fatta esplicita richiesta.

Salario annuo

Il salario annuo corrisponde al salario annuo AVS che il datore di lavoro comunica

- al momento dell'affiliazione alla PVSP o
- il 1° gennaio di ogni anno.

Il datore di lavoro deve comunicare pure le variazioni dello stipendio annuo che avvengono nel corso dell'anno.

Per le persone assicurate con un'attività lavorativa o un reddito variabile, il salario annuo assicurato è stabilito

- in base al salario medio della categoria professionale valido all'inizio dell'impiego
- il 1° gennaio e il 1° luglio secondo il salario effettivamente percepito nel semestre precedente e estrapolato al salario annuo, a condizione che la persona assicurata sia impiegata da almeno tre mesi.

Per i dipendenti a paga oraria, il salario annuo corrisponde al salario annuo percepito l'anno precedente o, per la prima volta, al salario AVS presunto al momento dell'affiliazione. Per questa categoria di dipendenti, le modifiche di stipendio già concordate sono prese in considerazione all'inizio dell'anno civile. In linea di principio, il salario fissato all'inizio dell'anno non verrà adeguato nel corso dell'anno.

Deduzione di coordinamento

La deduzione di coordinamento ammonta a CHF 26 460 (stato al 2025). Per le persone assicurate attive a tempo parziale, si moltiplica la deduzione di coordinamento massima per il grado d'occupazione, per una persona assicurata parzialmente invalida, l'importo massimo della deduzione di coordinamento viene ridotto secondo il diritto alla rendita.

Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario annuo dedotto l'importo di coordinazione e rappresenta la base per determinare i contributi e le prestazioni.

2 Prestazioni di vecchiaia

Età determinante per il calcolo dei contributi

L'età determinante per il calcolo dei contributi corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita (= età LPP).

Processo di risparmio

Per finanziare le prestazioni di vecchiaia, per ogni persona assicurata è gestito un conto di risparmio individuale sul quale sono accreditati i contributi di risparmio e i depositi (prestazioni d'entrata, riscatti).

Contributi di risparmio sul conto vecchiaia

Età	Contributi di risparmio in percentuale del salario assicurato		
	Persona assicurata	Datore di lavoro	Totale
fino 24	—	—	—
25 – 34	4.00 %	4.00 %	8.00 %
35 – 44	5.50 %	5.50 %	11.00 %
45 – 54	8.00 %	8.00 %	16.00 %
55 – 65	9.50 %	9.50 %	19.00 %
66 – 70	9.50 %	9.50 %	19.00 %

Riscatti volontari sul conto risparmio

Una persona assicurata può migliorare le proprie prestazioni di vecchiaia versando ulteriori somme di riscatto. I riscatti sono accreditati al suo conto risparmio.

Le prestazioni finanziate mediante riscatto non potranno essere versate in capitale nei 3 anni successivi al versamento. L'importo massimo riscattabile è dato dalla differenza tra il capitale effettivamente disponibile e l'avere di vecchiaia massimo possibile sul conto di risparmio, calcolato in funzione del salario attualmente assicurato (vedi tabella allegata del regolamento previdenziale di base che riporta gli importi massimi sul conto risparmio in funzione dell'età). Per le persone assicurate che già beneficiano o hanno beneficiato di prestazioni di vecchiaia dal 2° pilastro, queste prestazioni saranno computate alle possibilità di riscatto. L'importo massimo riscattabile è pure ridotto per eventuali prestazioni di libero passaggio non apportati, fondi 3° pilastro, che superano il valore limite, nonché del coordinamento con il piano per quadri.

Se la persona assicurata ha effettuato prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, può effettuare riscatti solo dopo aver rimborsato l'intero importo prelevato anticipatamente. Il rimborso di un prelievo anticipato è possibile fino all'età di pensionamento ordinario.

Vedi anche capitolo 3: Previdenza professionale e fiscalità

Conto 58+ per il prefinanziamento del pensionamento anticipato

Fatte salve le limitazioni regolamentari in materia di riscatto, la persona assicurata e il datore di lavoro hanno la possibilità, fin dal momento dell'ammissione al PVSP, di riscattare in tutto o in parte la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato, versando contributi volontari. Questi contributi volontari vengono accreditati sul conto 58+ aperto a questo scopo. I riscatti volontari da parte della persona assicurata e del datore di lavoro possono essere accreditati sul conto 58+ solo dopo che il conto di risparmio ha raggiunto l'importo massimo definito nel regolamento.

Tasso d'interesse applicato al conto risparmio e conto 58+

Il tasso d'interesse applicato all'avere di risparmio viene stabilito annualmente dal Consiglio di fondazione, tenendo conto della situazione finanziaria della PVSP.

Rendita di vecchiaia o versamento del capitale

Al momento del suo pensionamento, la persona assicurata può richiedere il versamento di una prestazione in capitale fino al 100% dell'avere sul suo conto di risparmio. Tuttavia, se sono stati effettuati dei riscatti, nei tre anni che seguono è possibile percepire le prestazioni di vecchiaia che ne derivano solo quale rendita.

Se la persona assicurata intende ricevere prestazioni sotto forma di capitale, deve presentare la relativa dichiarazione, che deve pervenire alla PVSP al più tardi 2 mesi prima del pensionamento e, a partire da questa data, è irrevocabile. Le persone assicurate coniugate, devono far controfirmare la richiesta al coniuge. Le firme della persona assicurata e del coniuge devono essere autenticate ufficialmente a carico della persona assicurata.

Rendita di vecchiaia

L'ammontare della rendita annua di vecchiaia è calcolato moltiplicando gli averi disponibili sul conto di risparmio al momento del pensionamento per il tasso di conversione previsto da regolamento.

Età	Uomini	Donne
58	4.90	5.10
59	5.10	5.30
60	5.30	5.50
61	5.50	5.70
62	5.70	5.90
63	5.90	6.10
64	6.10	6.30
65	6.30	6.50
66	6.45	6.65
67	6.60	6.80
68	6.75	6.95
69	6.90	7.10
70	7.05	7.25

Valori intermedi sono interpolati linearmente al mese esatto.

Esempio 1: trasformazione dell'avere di vecchiaia in una rendita di vecchiaia

Persona assicurata di 65 anni		
Capitale risparmio disponibile	CHF	100 000
Tasso di conversione a 65 anni		6.30%
Rendita di vecchiaia annua (RV)		
= CHF 100 000 x 6.30% =	CHF	6300
Rendita per coniuge e per convivente in caso di decesso della persona assicurata = 60% della RV	CHF	3780

Esempio 2: pensionamento con prelievo di capitale e rendita di vecchiaia

Persona assicurata di 65 anni		
Capitale risparmio disponibile	CHF	100 000
Prelievo capitale (1/5 dell'avere in conto)	CHF	20 000
Avere di risparmio rimanente	CHF	80 000
Tasso di conversione a 65 anni		6.30%
Rendita di vecchiaia annua (RV)		
= CHF 80 000 x 6.30 %	CHF	5040
Rendita per coniuge e per convivente in caso di decesso della persona assicurata = 60% della RV	CHF	3024

Rendita per figli di pensionati

Se un beneficiario di una rendita di vecchiaia ha figli di età inferiore ai 18 anni, sussiste il diritto a ricevere una rendita per figli di pensionati. Per figli in formazione, questo diritto si estende fino al 25° anno d'età.

La rendita per figli di pensionati ammonta, per ogni figlio, al 20% della rendita di vecchiaia corrisposta.

3 Previdenza professionale e fiscalità

I contributi e i riscatti versati a favore della previdenza professionale sono fiscalmente deducibili dal reddito.

La persona assicurata è tenuta a chiarire di propria iniziativa. Tuttavia, le disposizioni fiscali devono essere chiarite dalla persona assicurata sotto la propria responsabilità, in particolare per quanto riguarda i riscatti e le prestazioni in capitale derivanti da tali riscatti nel corso dei prossimi tre anni.

4 Finanziamento

Oltre ai contributi di risparmio, per finanziare le prestazioni di rischio in caso d'invalidità e decesso, vengono riscossi contributi di rischio. Questi sono pari all'0.50% per gli assicurati e per il datore di lavoro al 1.50% del salario assicurato.

L'importo dei contributi individuali è riportato sul certificato previdenziale individuale.

In caso di notevole sotto copertura, la PVSP può esigere contributi supplementari dall'assicurato e dal datore di lavoro.

5 Prestazioni in caso di invalidità

Rendita d'invalidità

Il diritto a una rendita d'invalidità della PVSP nasce con il diritto a una rendita dell'AI (Assicurazione per l'invalidità). Il versamento della rendita inizia non prima dell'esaurimento delle prestazioni d'indennità giornaliera. La rendita d'invalidità viene versata non oltre l'età di riferimento. In seguito, la rendita d'invalidità è sostituita dalla rendita di vecchiaia.

In caso d'invalidità totale, la rendita annua d'invalidità corrisponde al 50% del salario assicurato prima dell'insorgere dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità.

Esenzione dal versamento dei contributi

Dopo la scadenza dell'obbligo di continuare a pagare il salario, il datore di lavoro e la persona beneficiaria della rendita d'invalidità sono esonerati dal pagamento dei contributi e il conto di risparmio della persona assicurata invalida viene mantenuto fino all'età di riferimento, alla stessa stregua delle persone assicurate attive, ove i contributi di risparmio sono finanziati dalla PVSP.

L'esenzione da pagamento dei contributi è accordata sul salario assicurato antecedente all'insorgere dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità.

Rendita per figli di invalidi

Se la persona beneficiaria di una rendita d'invalidità ha figli minori di 18 anni, sussiste il diritto alla rendita per figli di invalidi. Per figli in formazione il diritto permane fino al 25° anno di età.

La rendita per figli di invalidi ammonta al 8% del salario assicurato.

6 Prestazioni per superstiti

Rendita per coniugi

In caso di decesso di una persona assicurata, di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, viene corrisposta una rendita per coniugi se, al momento del decesso, il coniuge superstite deve sostenere almeno un figlio comune o se ha più di 45 anni ed è stato sposato con la persona deceduta per almeno 5 anni. Se il coniuge superstite di una persona assicurata non soddisfa nessuna di queste condizioni, ha diritto al capitale di decesso, tuttavia almeno ad una liquidazione pari a tre volte la rendita annuale per coniugi.

In caso di decesso di una persona assicurata, la rendita annua per coniugi ammonta al 30% del salario assicurato. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita percepita. Nel caso di decesso della persona assicurata in seguito a malattia, la prestazione per coniugi può anche essere versata sotto forma di capitale. Una dichiarazione scritta in tal senso deve essere inoltrata alla PVSP prima del versamento della prima rendita.

Se il coniuge superstite è di oltre 10 anni più giovane della persona deceduta o se al momento del matrimonio questa aveva compiuto 60 anni, la rendita per il coniuge è decurtata. Il diritto alle prestazioni minime LPP è garantito in ogni caso. Le decurtazioni non

sono applicate se, alla nascita del diritto, il coniuge superstite ha compiuto 50 anni e il matrimonio è durato almeno 20 anni.

Rendita per conviventi

Una convivenza dà origine ad un diritto a prestazioni se, al momento del decesso:

- ambidue i conviventi non sono sposati, e
- tra i due conviventi non vi erano impedimenti al matrimonio o alla registrazione dell'unione ai sensi della LUD, e
- il convivente superstite non beneficia, a seguito di un matrimonio o una convivenza precedente, di una rendita per coniugi o conviventi derivante dal secondo pilastro di un istituto previdenziale nazionale o estero.

Tuttavia, in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, il diritto alla prestazione sussiste solo se le condizioni di ammissibilità erano già soddisfatte prima della data del pensionamento ordinario.

In caso di decesso di una persona assicurata non coniugata, di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, il convivente superstite ha diritto a una rendita per conviventi equivalente a quella per il coniuge, a condizione che al momento del decesso egli soddisfi, oltre a quelle menzionate in precedenza, almeno una delle seguenti condizioni:

- il convivente superstite ha più di 45 anni e ha convissuto ininterrottamente con la persona deceduta per almeno 5 anni e senza contrarre matrimonio, in comunione domestica indivisa, allo stesso domicilio fisso; oppure
- il convivente deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune.

La comunicazione della convivenza, controfirmata dalla persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità e dalla persona avente diritto, deve pervenire alla PVSP prima della morte. Il diritto a prestazioni deve essere fatto valere entro 90 giorni, mediante richiesta scritta.

Rendita per orfani

In caso di decesso di una persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, i suoi figli hanno diritto a una rendita per orfani fino al compimento del 18° anno di età. I figli in formazione hanno diritto a una rendita per orfani fino al compimento del 25° anno di età.

Alla morte di una persona assicurata, la rendita annuale per orfani è pari all'8% del salario assicurato.

In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, la rendita per orfani corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia o d'invalidità versata. Per gli orfani di ambedue i genitori, l'importo è raddoppiato.

Capitale di decesso

In caso di decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita d'invalidità, i beneficiari hanno diritto al versamento del capitale di decesso pari all'intero avere di risparmio disponibile, secondo le disposizioni elencate qui di seguito. Tuttavia, se il partner superstite ha diritto a una rendita per coniugi o conviventi, al massimo 5 volte l'importo della rendita annua.

Ordine dei beneficiari

Il capitale di decesso è versato alle seguenti persone aventi diritto a prestazioni, indistintamente dal loro diritto ereditario, nel seguente ordine:

- a. al coniuge superstite;
- b. ai figli della persona deceduta, che hanno diritto ad una rendita per orfani della PVSP;
- c. alla persona per il cui mantenimento la persona assicurata o il beneficiario di una rendita d'invalidità deceduto, ha corrisposto, prima del suo decesso, più del 50%, oppure la persona che, negli ultimi cinque anni fino al decesso, ha convissuto ininterrottamente senza contrarre matrimonio con la persona assicurata o con il beneficiario di una rendita d'invalidità (è richiesta la stessa residenza ufficiale e il non essere imparentati) o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.
- d. In caso di assenza di beneficiari ai sensi delle lett. a – c:
 - aa) ai figli della persona deceduta, che non hanno diritto ad una rendita per orfani della PVSP;
 - bb) ai genitori;
 - cc) ai fratelli e sorelle.

In assenza di beneficiari ai sensi delle lett. a. e c., i figli alle lett. b. e d. aa saranno inseriti in un unico gruppo di beneficiari. Se non vi sono beneficiari ai sensi dell'ordine dei beneficiari, il capitale di decesso si estingue a favore della PVSP.

La persona assicurata, o il beneficiario di una rendita d'invalidità, può stabilire, all'interno delle singole categorie di beneficiari, chi e in quale misura far beneficiare del capitale di decesso.

Se la PVSP non è a conoscenza delle volontà della persona assicurata, il capitale di decesso va distribuito in parti uguali agli aventi diritto all'interno del gruppo, nell'ordine sopra indicato.

Per poter ottenere il versamento del capitale di decesso, i beneficiari d. ai sensi dell'ordine dei beneficiari devono fare richiesta scritta entro tre mesi dalla morte della persona assicurata, pena la decadenza di tutte le pretese.

I beneficiari c. ai sensi dell'ordine dei beneficiari, non hanno diritto a un capitale di decesso, se la persona beneficiaria percepisce una rendita per coniugi o conviventi derivante da un precedente matrimonio o una precedente convivenza.

7 Coordinamento delle prestazioni

Le prestazioni d'invalidità e per superstiti sono decurtate se, unitamente ad altre entrate computabili, superano il 90% del reddito presumibilmente perduto, risp. il 90% dell'importo da considerare come reddito presumibilmente perduto nel calcolo del sovra-indennizzo immediatamente prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

Fanno parte delle entrate computabili ai sensi del paragrafo precedente:

- prestazioni dell'AVS e dell'AI (e/o di assicurazioni sociali nazionali ed estere);

- prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria (senza tenere in considerazione detrazioni nelle prestazioni al momento del raggiungimento dell'età pensionabile);
- prestazioni dell'assicurazione militare;
- prestazioni di un'assicurazione per la quale il datore di lavoro, o la PVSP, ha pagato almeno il 50% del premio;
- prestazioni di altre istituzioni previdenziali e istituzioni di libero passaggio, nonché prestazioni della PVSP;
- prestazioni di terzi obbligati per responsabilità;
- per i beneficiari di una rendita d'invalidità anche eventuali redditi effettivamente percepiti o ragionevolmente ottenibili.

8 Prestazione d'uscita

La persona assicurata che lascia l'istituto di previdenza prima che si verifichi un evento previdenziale ha diritto a una prestazione d'uscita. Essa corrisponde al saldo disponibile sul conto di risparmio. La PVSP prepara per la persona assicurata un conteggio relativo alla prestazione di libero passaggio, tenendo conto degli importi minimi di legge per la prestazione di libero passaggio. Anche il beneficiario di una rendita d'invalidità, la cui rendita d'invalidità è stata ridotta o annullata a seguito di una riduzione del grado d'invalidità, ha diritto alla prestazione di libero passaggio alla scadenza di un'ulteriore copertura assicurativa.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla persona assicurata, la prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

Se la persona assicurata non si affilia a un nuovo istituto di previdenza in Svizzera o nel Liechtenstein, la prestazione di libero passaggio deve essere trasferita su di un conto di libero passaggio con una banca o utilizzata per stipulare una polizza di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio con una compagnia d'assicurazioni in Svizzera. In questo caso, la prestazione di libero passaggio può essere frazionata, tenendo conto della seguente limitazione: al massimo due istituzioni diverse e per ognuna di esse, un solo conto o una sola polizza di libero passaggio.

La prestazione di uscita può essere versata in contanti (su richiesta scritta della persona assicurata) solo se:

- la persona assicurata inizia un'attività indipendente in Svizzera e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
- la prestazione d'uscita corrisponde ad un importo inferiore ai contributi annui della persona assicurata;
- la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera e non prende domicilio nel Liechtenstein; se una persona assicurata continua a sottostare all'obbligo assicurativo per i rischi vecchiaia, morte e invalidità in uno degli stati membri dell'UE, in Islanda o Norvegia, il pagamento in contanti della sua prestazione d'uscita potrà avvenire solo per la parte eccedente la prestazione d'uscita LPP.

Il versamento in contanti per un assicurato coniugato è possibile solo se il consorte ha dato il proprio assenso. Le firme della persona assicurata e del coniuge devono essere fatte autenticare, a carico della persona assicurata.

9 Prelievo anticipato o costituzione di pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione

Ogni cinque anni e fino all'età di riferimento, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno un importo, fino alla propria prestazione d'uscita, per finanziare la proprietà d'abitazione primaria. Persone assicurate che hanno superato il 50° anno di età possono disporre al massimo della prestazione d'uscita alla quale avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni, oppure della metà della prestazione d'uscita alla quale ha diritto al momento del prelievo.

Presentando una richiesta scritta, la persona assicurata può chiedere informazioni relative all'importo disponibile per il finanziamento della proprietà d'abitazione e relativa alla decurtazione delle prestazioni che tale prelievo provocherebbe.

Per la gestione della richiesta di un anticipato, la PVSP chiede alla persona assicurata l'importo di CHF 275 per le pratiche amministrative. I costi per l'iscrizione a Registro fondiario sono a carico della persona assicurata.

Per l'acquisto e la costruzione di proprietà abitativa, partecipazioni a condominio o il rimborso di prestiti ipotecari vale un importo minimo di CHF 20'000. Questo valore minimo non trova applicazione per l'acquisto di quote a cooperative per la costruzione di alloggi e partecipazioni simili.

In caso di prelievo anticipato le prestazioni d'uscita si riducono di conseguenza. La PVSP trasferisce proporzionalmente la quota LPP.

L'ammontare minimo dell'eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato è di CHF 10'000. Quest'importo minimo non vale per il rimborso del finanziamento per l'acquisizione di quote a cooperative per la costruzione di alloggi e partecipazioni simili e può essere effettuato fino all'età di riferimento.

Se nel corso degli ultimi 3 anni sono stati effettuati dei riscatti, le prestazioni che ne derivano non possono essere prelevate in anticipo.

Conseguenze del prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazione

- Prestazioni di vecchiaia: riduzione di queste prestazioni.
- Prestazioni per invalidità: le coperture assicurative per la rendita d'invalidità e la liberazione dal pagamento dei contributi restano invariate.
- Prestazioni in caso di morte prima del pensionamento: la copertura assicurativa per la rendita vitalizia per coniugi resta invariata

10 Divorzio

Nel caso in cui una persona assicurata divorzia prima del raggiungimento dell'età di riferimento, normalmente la prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio viene divisa a metà.

Le decisioni di divorzio prese all'estero devono essere dichiarate riconosciute ed applicabili da un tribunale divorzista svizzero e, se del caso, completate per quanto riguarda la definizione della liquidazione della previdenza.

Di conseguenza, la sentenza di divorzio può obbligare la PVSP a trasferire parte della prestazione d'uscita di una persona assicurata all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato. Il conto di risparmio viene utilizzato in modo analogo alla procedura in caso di prelievi anticipati.

La persona assicurata può tuttavia effettuare un riscatto fino all'importo della prestazione d'uscita trasferita.

Se, per il beneficiario di una rendita d'invalidità o di vecchiaia, ai sensi della sentenza di divorzio è assegnata a favore del coniuge divorziato un'ipotetica prestazione di uscita o una parte di rendita, ciò comporta una riduzione della rendita d'invalidità o di vecchiaia.

Se, nell'ambito di un divorzio, una persona assicurata o un beneficiario di rendita d'invalidità riceve una prestazione di uscita o un diritto al trasferimento di una quota della rendita, quale rendita vitalizia o sotto forma di capitale, questo importo viene accreditato sul conto di risparmio presso la PVSP.

Obblighi di comunicazione della PVSP:

Al momento del matrimonio, la PVSP calcola la prestazione di uscita. In caso di liquidazione della previdenza in caso di divorzio, la PVSP fornisce le informazioni necessarie al giudice.